CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 41415/2026
Roma, lì, 25/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

ERCOLE APRILE	- Presidente -	Sent. n. sez. 1455/2026
STEFANIA RICCIO	- Relatore -	UP - 21/10/2026
FEDERICA TONDIN		R.G.N. 24107/2026
MARIELLA IANNICIELLO		
FABRIZIO D'ARCANGELO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza emessa il 18/02/2026 della Corte d'appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna a pena digiustizia pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia in data 3 dicembre 2024 in relazione al reato di resistenza ascritto al capo 1) dell'atto di imputazione e di assoluzione dal reato di guida senza patente di cui al capo 2), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 131-*bis* cod. pen., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: STEFANIA RICCIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a2791ae29c7d91a

tale norma nella parte in cui esclude il delitto di resistenza ascritto all'imputato dal campo di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

La richesta avanzata nel giudizio di appello non ha trovato riscontro nella sentenza di secondo grado, che ha omesso ogni motivazione al riguardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato.

2. La Corte di appello ha omesso di valutare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto avanzata dalla difesa a seguito della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 172 del 2025.

Con tale decisione il Giudice delle leggi ha ritenuto non conforme al parametro di ragionevolezza, presidiato dall'art. 3 Cost. l'art. 131-*bis*, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui escludeva l'applicabilità di tale causa di non punibilità per i delitti di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, se commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, posto che essa è invece ammessa – a seguito dell'intervento ampliativo dell'ambito di applicabilità dell'istituto, disposto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – per il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, previsto dall'art. 338 cod. pen., reato più grave in quanto rivolto in danno di un agente pubblico collegiale e per questo punito più severamente.

Tale distonia normativa, che ridondava in pregiudizio del reo, anche sul piano della finalità rieducativa cui deve tendere la pena, è stata dunque rimossa.

3. Formulata per la prima volta all'udienza del 18 febbraio 2026, fissata per la definizione del giudizio di appello, la richiesta difensiva di riconoscimento della causa di non punibilità era da ritenersi tempestiva, atteso che solo per effetto della sentenza n. 172 del 2025, pronunciata in data 20 ottobre 2025, pubblicata nella G.U. del 3 dicembre 2025, n. 49, la disposizione ostativa è divenuta incostituzionale.

Alcun dubbio può esservi, invero, sulla incidenza della pronuncia detta sui procedimenti in corso.

All'indomani della entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex* art. 131-*bis* cod. pen., per la sua natura sostanziale, è stato ritenuto applicabile anche ai procedimenti in corso, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: STEFANIA RICCIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a2791ae29c7d91a

lgs.16 marzo 2015, n. 28, che ha interpolato la norma codicistica.

In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile la detta causa di non punibilità ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione, essendo la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., deducibile e rilevabile d'ufficio *ex* art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 - 01).

A fortiori, la applicabilità della causa di non punibilità invocata avrebbe dovuto, nella specie, essere vagliata dalla Corte di appello, innanzi alla quale il procedimento pendeva al momento della richiesta.

4.Ponendosi nel solco di questa direttrice, altro arresto di questa Corte ha tuttavia puntualizzato che – in questa sede di legittimità - il riconoscimento dell'esimente della particolare tenuità del fatto in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, postula che i suoi presupposti di applicabilità siano immediatamente ricavabili dagli atti e che non siano necessari accertamenti fattuali (Sez. 6, n. 1803 del 03/12/2025, dep. 2026, S., Rv. 289200 – 01).

5. Quanto a tali presupposti, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Rv., Tushaj, Rv. 266590 – 01, hanno puntualizzato che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Una valutazione - involgente apprezzamenti di merito - che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Anche in seguito questa opzione ricostruttiva è stata confermata.

Nel ritenere la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non ostativa, in sé considerata, alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il Massimo Consesso ha osservato come essa possa essere riconosciuta dal giudice "all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta" che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-*bis* cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano,

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: STEFANIA RICCIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a2791ae29c7d91a

dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01).

6. Ebbene, alla luce degli indicati parametri, dalla motivazione complessiva della sentenza impugnata non si evincono ragioni ostative, neppure implicite, alla applicabilità della causa di non punibilità; ma l'apprezzamento ad ampio spettro richiesto dalle Sezioni Unite per il riconoscimento del beneficio è mancato.

Ed invero, la Corte di appello si è limitata a descrivere il fatto – oggi riconducibile al nuovo reato di fuga pericolosa di cui all'art. 192, comma 7-*bis* del codice della strada, come modificato dal d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla legge 24 aprile 2026, n.54 – affermando, in termini del tutto generici, che tale condotta di guida è connotata da gravità e che il soggetto ha al suo attivo dei precedenti penali.

La sentenza va dunque annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuova valutazione sul punto, da compiere nel quadro delle coordinate interpretative sopra indicate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Così è deciso, 21/10/2026

Il Consigliere estensore
STEFANIA RICCIO

Il Presidente
ERCOLE APRILE

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: STEFANIA RICCIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a2791ae29c7d91a